



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



Protocollo n. 0006424=
Civitella del Tronto li 11 luglio 2019
Procedimento n.00230/2019
ORDINANZA N. 62

MANIFESTAZIONE “BORGO DI BIRRA” DAL 15 AL 21 LUGLIO 2019.

IL SINDACO

VISTA l'istanza pervenuta dal Sig. Tondi Marco nato a Teramo (TE) il 28.09.1964 e residente a Civitella del Tronto in Via Principale - Borrano n. 1, in qualità di presidente dell'Associazione Culturale “La Piazzetta” con sede legale in Civitella del Tronto Frazione Borrano, P.I. 01880540677, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 0001259 e al n. 0001264 in data 12.02.2019, per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione “Un Borgo di Birra 2019” che si svolgerà dal 15 al 21 Luglio 2019;

VISTO il Piano di Sicurezza del Geom. Piero Aquilini, Tecnico incaricato dall'Associazione “La Piazzetta”, presentato in data 10.07.2019 e acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 0006394 in data 11.07.2019, ad integrazione della documentazione già presentata in data 09.07.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 0006373 in data 10.07.2019;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.05.19, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - Associazione Culturale “La Piazzetta” – Concessione Patrocinio per manifestazione un “Borgo di Birra” 2019 – Direttive;

RICHIAMATA l'ordinanza al C.d.s. n. 56 del 09.07.2019 del Corpo di Polizia Locale, avente ad oggetto “Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale Centro Storico di Civitella del Tronto per manifestazione - Borgo di Birra – giorni dall'11 al 23 luglio 2019”;

RICHIAMATA, inoltre, la nota della Questura di Teramo prot. n. 884/5 – Div. Gab. – Cat. A. del 23 maggio 2019, con la quale si comunica ai Sindaci dei Comuni della provincia di Teramo, in ragione delle numerose manifestazioni pubbliche che si organizzano nel periodo estivo e che prevedono anche la somministrazione di bevande, attesa la grave pericolosità del vetro in caso di turbative, la necessità di disporre nelle autorizzazioni di competenza il divieto di somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita di bottiglie di vetro;

PRESO ATTO che occorre, quindi, prevedere quanto segue:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica; potranno essere introdotte nell'area della manifestazione esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati nel borgo;

VISTO che è stato stabilito, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'emissione di apposita ordinanza sindacale finalizzata a:

1. vietare la somministrazione di bevande in bicchieri di vetro e la vendita in bottiglie di vetro per tutti gli esercizi commerciali ubicati lungo il percorso della manifestazione a partire dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nei giorni dal 15 al 21 luglio 2019 e alle ore 02:00 del 22 luglio 2019;

VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare gli artt. 68 69 e 80;

RICHIAMATA la Circolare 555/O.P.70001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Prefetto Gabrielli, Capo della Polizia, che impartisce specifiche direttive per gli aspetti attinenti la safety, quali dispositivi e misure strutturali e salvaguardia dell'incolumità delle persone, e per quelli afferenti la security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata dell' 08.06.2017, della prefettura di Teramo,avente ad oggetto"Stagione estiva ed eventi culturali – Rafforzamento della attività di controllo del territorio, dei livelli di vigilanza e sicurezza presso obiettivi e luoghi a rischio";

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata dell' 03.07.2017, della prefettura di Teramo,avente ad oggetto"Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – safety – nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni.";

RICHIAMATA la nota nr. 524/6 – Mass. Z.2 – Div. Gab. Cat. A 10 dell'8 Giugno 2013 avente per oggetto "Pubbliche manifestazioni";

RICHIAMATO l'art. 54 Legge 120/2010;

VISTO l' art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U. approvato con R.D 6 maggio 1940, n.635;

VISTO l'art. 19, primo comma, n.5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 68 del T.U delle leggi di P.S. prima richiamato;

VISTO il D.P.C.M 14 novembre 1997 Valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il D.P.C.M 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nei giorni 15,16,17,18,19,20,21 luglio 2019 e fino alle ore 02:00 del 22 luglio 2019, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. Nell'area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie in plastica e prive di tappo;
3. Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande che si presenti nel borgo;

DEMANDA

- Agli organi di Polizia Locale e all'Arma dei Carabinieri la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

DISPONE CHE

- Il presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- Il presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ

- Che il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Civitella del Tronto per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;
- Che del presente provvedimento venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SINDACO
Avv. Cristina Di Pietra

